

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **132/2002** (ECLI:IT:COST:2002:132)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **RUPERTO** - Redattore: **MARINI A.**

Udienza Pubblica del **26/03/2002**; Decisione del **11/04/2002**

Deposito del **22/04/2002**; Pubblicazione in G. U. **24/04/2002**

Norme impugnate:

Massime: **26939**

Atti decisi:

N. 132

ORDINANZA 11 - 22 APRILE 2002.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 17 del 24 aprile 2002

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) promossi con quattro ordinanze emesse il 7 marzo 2001 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente iscritte ai nn. 593, 594, 595 e 857 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 33 e 43, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione di Tullio Cataldo Pietro, Caserta Raffaele, Stella Lucio e Del Giudice Ennio;

Udito l'avvocato Gherardo Marone per Tullio Cataldo Pietro, Caserta Raffaele, Stella Lucio e Del Giudice Ennio;

Udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2002 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con quattro ordinanze, di contenuto sostanzialmente analogo, emesse il 7 marzo 2001 e depositate il 14 maggio 2001, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), nella parte in cui prevedendo che è legittimamente conseguita l'idoneità alla nomina a professore associato dai tecnici laureati di cui all'art. 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1 agosto 1980, i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi di idoneità, per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dal giudice amministrativo, li abbiano superati - "non contempla, tra i destinatari del beneficio ivi previsto, i medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso";

che, in punto di rilevanza, il rimettente espone che i ricorrenti medici interni universitari con compiti assistenziali avevano a suo tempo fatto istanza di partecipazione alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 1986, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 50, comma primo, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplavano i medici interni universitari tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità;

che gli stessi ricorrenti avevano successivamente impugnato dinanzi al giudice amministrativo i provvedimenti di rigetto delle suddette istanze, ottenendo provvedimenti di sospensiva, in forza dei quali avevano partecipato ai giudizi di idoneità, superandoli;

che le suddette impugnative erano state tuttavia respinte nel merito, con sentenze passate in giudicato;

che nei giudizi a quibus - aventi ad oggetto l'impugnativa di provvedimenti ministeriali di rigetto delle istanze di riconoscimento dell'idoneità a professore associato - i suddetti ricorrenti invocano l'applicazione della norma di sanatoria di cui al citato art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

che tale norma sarebbe tuttavia - secondo il giudice a quo - inapplicabile nella specie, essendo riferita esclusivamente alla categoria dei tecnici laureati;

che peraltro la norma stessa, proprio in quanto trascura di includere tra i destinatari del beneficio i medici interni universitari nominati per concorso pubblico, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza e di quello di ragionevolezza, essendo le due categorie - ad avviso del rimettente - pienamente assimilabili ai fini della partecipazione ai giudizi di idoneità, secondo quanto affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 89 del 1986;

che si sono costituiti nei giudizi i quattro ricorrenti, con memorie di identico contenuto, concludendo per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

Considerato, preliminarmente, che i quattro giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;

che il rimettente, pur dando atto dell'intervenuto rigetto nel merito, con sentenze passate in giudicato, delle impugnative proposte dai ricorrenti avverso i provvedimenti con i quali

erano state respinte le loro istanze di partecipazione ai giudizi di idoneità, omette qualsiasi motivazione a sostegno dell'implicito assunto decisivo ai fini della valutazione di rilevanza - secondo il quale l'efficacia della norma di sanatoria impugnata non incontrerebbe il limite - pur desumibile in astratto dai principi generali - rappresentato dall'esistenza del giudicato sulla legittimità dei suddetti provvedimenti di diniego, con la conseguente caducazione, ad ogni effetto, delle sospensive concesse;

che la questione stessa va perciò dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.